



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

**COPIA**  
**DELIBERAZIONE N. 51**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria Pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

|                               |                    |                 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Nicolò Ficicchia</b>       | <b>Sindaco</b>     | <b>Presente</b> |
| <b>Nicola De Domizio</b>      | <b>Consigliere</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>Gianluca Bottarelli</b>    | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Paolo Merigo</b>           | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Stefano Alberini</b>       | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Giuseppe Goi</b>           | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Alessandro Pancera</b>     | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Barbara Alberini</b>       | <b>Consigliere</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>Carlo Acerbi</b>           | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Noemi Doro</b>             | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Anna Maria Arrigoni</b>    | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Tania Lini</b>             | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Emiliano Castellucchio</b> | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipano alla seduta:

**Arienti Valeria** in qualità di Assessore esterno P

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE **Braghini Sabrina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Ficicchia Nicolò** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Delibera di Consiglio comunale n. 51 del 20-12-2024

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA "ECONOMICO FINANZIARIA"  
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

**VISTA** la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/2024, di modifica allo Statuto del contribuente, contenuto nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212: "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*";

**VISTO** il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono estendere ai propri tributi;

**CONSIDERATO** che:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 attua una profonda revisione dello Statuto del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali. E tuttavia, molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali;
- il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dette novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, onde dipanare l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della Legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 recante il “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali” in attuazione delle previsioni della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09/08/2023);

**RICHIAMATO** il vigente *Regolamento generale delle entrate comunali* approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/09/2020;

**CONSIDERATO** che il suddetto Regolamento non risulta aggiornato alla normativa sopravvenuta, in particolare al Decreto Legislativo n. 219/2023 che ha introdotto cambiamenti di grande rilevanza nell'ambito tributario in materia di autotutela e di interpello ed al D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 220 che ha abrogato l'istituto processuale del reclamo-mediazione in materia tributaria;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere alle modifiche e integrazioni del vigente *Regolamento generale delle entrate comunali* per aggiornarlo alla luce di quanto sopra indicato ed adeguarlo alla nuova normativa;

**RITENUTO** di intervenire con le seguenti modifiche e integrazioni:

- adeguamento dell'articolo relativo alle entrate comunali disciplinate inserendo una nuova entrata istituita dopo l'entrata in vigore del Regolamento generale delle entrate comunali nel 2020;
- ridefinizione dei criteri e modalità per la concessione di rateizzazione nell'importo minimo della rata e nelle conseguenti modalità di determinazione delle rate in funzione degli importi da rateizzare;
- ridefinizione delle modalità di compensazione in recepimento della tutela dell'integrità patrimoniale;
- disciplina dei limiti minimi di riscossione e rimborso;



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

- disciplina del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 mediante l'individuazione delle modalità partecipative nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio;
- rafforzamento della motivazione relativa agli atti di accertamento;
- disciplina dell'invalidità degli atti in attuazione delle indicazioni contenute nel riformato Statuto dei diritti del contribuente;
- esplicazione del divieto di *bis in idem* applicato alla fiscalità locale dei comuni;
- esplicazione del divieto di divulgazione dei dati del contribuente;
- esplicazione del principio di proporzionalità nel procedimento tributario;
- disciplina nuova autotutela obbligatoria e facoltativa con le indicazioni di principio relative all'esercizio dell'autotutela facoltativa;
- abrogazione degli istituti RECLAMO E MEDIAZIONE già disciplinati dall'articolo 17-bis del D.Lgs. N. 546/1992 con il D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 220, che ha abrogato l'articolo 17-bis del D.Lgs. N. 546/1992, ed ha inoltre disposto con l'art. 4, comma 2 che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”*;
- disciplina del diritto di interpello a seguito della riorganizzazione normativa contenuta nel Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219;
- ridefinizione della disciplina dell'accertamento con adesione tenuto conto degli interventi normativi operati dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- modifica all'istituto del ravvedimento operoso tenendo conto degli interventi normativi operati dal Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173;

**RITENUTO** di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento generale delle entrate comunali come da Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare lo stesso ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero delle Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012) Allegato B);

**ATTESA** la competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

## **DELIBERA**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI APPROVARE** le modifiche e integrazioni al Regolamento generale delle entrate comunali, costituito da n. 38 articoli, come riportato nell'Allegato A) della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE altresì ATTO CHE**, per quanto non disciplinato dal suddetto Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. **DI DARE ATTO CHE** il testo vigente del "*Regolamento generale delle entrate comunali*" come approvato con il presente provvedimento, verrà pubblicato nelle forme e nei termini di legge previsti;
6. **DI DISPORRE** inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
7. **DI DARE ATTO** che:
  - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del D.Lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
  - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione del PTPC approvato con Delibera di Giunta comunale n. 20 del 27/02/2024;
  - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.Lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio;
  - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Allegati: "A, B"

\*\*\*\*\*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:

- favorevole di regolarità tecnica, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria";
- favorevole di regolarità tecnica, espresso da Sabrina Braghini, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Amministrativa";
- favorevole di regolarità tecnica, espresso da Daniele Somenzi, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Tecnica";
- favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria".

**RELAZIONA** il punto all'ordine del giorno il **Sindaco**: "Anche qui sembra che facciamo una modifica ma, in realtà, la sostanza è diversa, perché non è una volontà dell'Amministrazione, ma è semplicemente il recepimento di norme di matrice nazionale. Tutto nasce, come forse avete potuto vedere dal dispositivo della delibera, dalla legge del 9 agosto 2023 la 111, che è la delega al Governo per la riforma fiscale da cui derivano tutti i Decreti Legislativi che avete visto sopra, quello del 2019, quello del 13, il 218 e il 173. Tutti che fanno riferimento allo Statuto del contribuente, sostanzialmente, il Testo Unico delle sanzioni amministrative. Sono tutte azioni che, bene o male, sono volte appunto alla tutela del contribuente. A pagina 3 sono state, anche in questo caso, appunto in modo analitico e abbastanza chiaro, evidenziate quali sono le modifiche e le integrazioni che sono tra pagina 3 e pagina 4. Tanto per dirne una: "esplicazione del divieto di divulgazione dei dati del contribuente" o la "disciplina del diritto di interpello a seguito dell'organizzazione normativa contenuta nel Decreto Legislativo 30 del 2 dicembre 2023/2019". Quindi, insomma, abbiamo semplicemente dovuto assorbire nel nostro regolamento in generale delle entrate comunali le normative di adeguamento statali. Se ci sono interventi, altrimenti passerei allora alle votazioni."

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone alla votazione il presente punto all'ordine del giorno: con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale senza alcuna modificazione od integrazione.



# Comune di Canneto sull'Oglio

*(Provincia di Mantova)*

\*\*\*\*\*



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to Ficichia Nicolò

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Braghini Sabrina

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **11-02-2025** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Barcellari Nicla

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **21-02-2025**.

Canneto sull'Oglio, 24-02-2025

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
Barcellari Nicla

---

## PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

**Favorevole**  
**di Regolarità TECNICA**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to VEDERE ALLEGATO

**Favorevole**  
**di Regolarità CONTABILE**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arienti Maria Pia Caterina

---

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.  
Canneto sull'Oglio, 11-02-2025

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
Barcellari Nicla

---

---



**COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO**

**PROVINCIA DI MANTOVA**

**REGOLAMENTO**

**GENERALE DELLE ENTRATE**

**COMUNALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. -- del 00/00/2024

## **INDICE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO II – RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE**

**TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

**TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della Legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## **Articolo 2 - Entrate comunali disciplinate**

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di Canneto sull'Oglio.
2. Sono di natura tributaria, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti entrate:
  - a. IMU
  - b. TARI
  - c. IMPOSTA sulla PUBBLICITA' e diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI/Canone sugli Impianti e Mezzi Pubblicitari
  - d. TASSA per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
  - e. Imposta di Scopo
3. Hanno natura patrimoniale, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti entrate:
  - a. Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico
  - b. Lampade votive
  - c. Servizi a domanda individuale
  - d. Fitti comunali
  - e. Canone Unico Patrimoniale

## **Articolo 3 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie**

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

#### **Articolo 4 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali**

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

#### **Articolo 5 - Avvio della riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario Responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali.

## **Articolo 6 - Interessi moratori**

1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della Legge n. 160 del 2019.

## **Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica**

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:

a) una quota a titolo di oneri di riscossione

i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,

ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

## **Articolo 8 - Responsabili delle entrate**

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".

2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni relative alle entrate di propria competenza.

3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.

5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D.Lgs. 26.02.1999 n. 46, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.

6. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
7. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
8. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

## **TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE**

### **Articolo 9 - Istanze di rateizzazione**

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00.

### **Articolo 10 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione**

1. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
  - a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 50,01 a euro 2.000,00: fino a n. 12 rate mensili;
  - c) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a n. 18 rate mensili;
  - d) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a n. 24 rate mensili;
  - e) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

### **Articolo 11 - Procedura di rateizzazione**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 dell'art. 10, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.
2. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
4. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
6. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

### **Articolo 12 - Interruzione della rateizzazione**

1. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

### **Articolo 13 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

### **Articolo 14 - Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 11 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 15 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento**

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
  - a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
  - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
  - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

### **Art. 16 - Rimessione in termini**

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

### **Art. 17 - Arrotondamenti**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 18 - Compensazione**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'Amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata

nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'Amministrazione comunale stessa per tributi comunali.

2. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita richiesta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

3. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto, deve contenere le seguenti notizie:

- l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
- i motivi che hanno originato il credito,
- il debito che si vuole compensare.

4. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

### **Art. 19 - Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Responsabile del Servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3. Sulle somme dovute sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale.

### **Art. 20 - Limiti minimi di riscossione e rimborso**

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 30,00.

2. Non si fa luogo al rimborso dei tributi e/o entrate patrimoniali se l'importo versato e non dovuto, riferito a ciascuna tipologia di entrata, è inferiore a € 12,00.

## **TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

### **Art. 21- Istituti deflativi del contenzioso**

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'Ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i.

### **Art. 22 – Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
  - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
  - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
  - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
  - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 29 e 30;
  - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'Amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5, mediante i quali l'Amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
7. Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

10. La lettera e), dell'articolo 14, comma 1, Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 consente la riduzione della sanzione a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio di cui all'articolo 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo D.Lgs. n. 218/1997;

### **Art. 23 - Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

### **Art. 24 – Annullabilità degli atti dell'Amministrazione comunale**

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, Legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle

modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

### **Art. 25 - Nullità degli atti dell'Amministrazione comunale**

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'Amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

### **Art. 26- Divieto di bis in idem nel procedimento tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima fattispecie sanzionatoria e procedimentale.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, Legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 27 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

### **Art. 28 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **AUTOTUTELA**

### **Art. 29 - Istituto dell'autotutela. Presupposti**

1. Pur nel doveroso approccio di compliance che l'Ufficio tributi/entrate è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge. Il Funzionario Responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

### **Art. 30- Autotutela-obbligatoria**

1. Il Funzionario Responsabile procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- b) errore sull'individuazione del tributo;
- c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- d) errore sul presupposto d'imposta;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera l), Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'autotutela obbligatoria secondo le modalità previste dall'articolo 66 Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

### **Art. 31 - Autotutela-facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 30, il potere di autotutela facoltativa può comunque essere esercitato con l'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero rinunciando all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera m), Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'autotutela facoltativa secondo le modalità previste dall'articolo 66 Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 30.

## **INTERPELLO**

### **Art. 32- Istanza di interpello**

1. Il contribuente, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie, può inoltrare per iscritto agli uffici comunali competenti, circostanziate e specifiche istanze in merito all'applicazione della normativa a casi concreti e personali.
2. L'istanza, redatta in carta libera, è presentata agli uffici competenti mediante consegna a mano o spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso PEC.
3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - a. i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  - b. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere fatte le comunicazioni e deve essere comunicata la risposta;
  - c. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma e della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - d. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - e. l'esposizione in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
4. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
5. L'istanza deve essere presentata dal contribuente prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. Non può essere presentato interpello avente per oggetto accertamenti tecnici.
7. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 3, l'ufficio comunale competente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
8. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 3, lett a), b) e c);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 5;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati ritenuti carenti ai sensi del comma 7, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### **Art. 33- Risposta all'interpello**

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'ufficio comunale competente è notificata o comunicata al contribuente mediante il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC entro 90 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base dei documenti allegati, l'ufficio competente può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di 90 giorni si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'ufficio competente e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dello stesso, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente nel termine dei 90 giorni indicati nel comma 1 si ritiene che l'ufficio comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
5. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio competente, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
6. L'ufficio competente può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 5.
7. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

## **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 34- Procedura dell'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della Legge n. 449/1997, come declinati nel presente Regolamento.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
  - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
  - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
  - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
4. Il Responsabile, quindi, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, qualora ravvisi che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
5. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio comunale, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art.

6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;

c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);

d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;

e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

6. In caso di procedimento ad iniziativa dell'Ufficio, la partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

7. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

8. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

9. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

10. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

11. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

12. Il Responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario Responsabile del tributo.

13. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

### **Art. 35 - Attivazione del procedimento di definizione**

1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Funzionario Responsabile:

a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con A/R oppure tramite PEC;

b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

2. L'accertamento con adesione, in caso di accordo, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
  - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
  - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
  - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
6. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

### **Art. 36 - Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che si è avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'Ufficio tributi/entrate, presentando apposita comunicazione.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione, salvo quanto previsto dal comma 10, dell'articolo 22 del presente Regolamento.
4. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

### **Art. 37 - Calcolo del ravvedimento operoso**

1. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente essere versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:
  - a. la somma omessa,
  - b. l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
  - c. gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al *pro rata temporis*, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Il contribuente può eseguire anche il ravvedimento parziale, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 38- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.